

Roma, 24 marzo 2016

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E
WELFARE
AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
ALLE COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO
GIOVANI
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI
NAZIONALI DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: EFFETTI GIURIDICI DELLA SENTENZA N. 70/2015 DELLA
CORTE COSTITUZIONALE – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO
AGLI ARRETRATI – DECADENZA DALL’AZIONE GIUDIZIARIA
– MODELLO LETTERA RACCOMANDATA**

In relazione a quanto in oggetto, facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni e a quanto riferito in occasione della recente Consulta Seniores Federmanager 2016, dove ha partecipato lo Studio Legale Orrick nella persona dell’Avv. Alessia Ciranna, ci eravamo riservati di fornire le necessarie informazioni circa i comportamenti da adottare per tutelare i propri interessi a valle della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 anche a seguito del DL 65/2015 convertito in Legge n. 109/2015 che, come noto, è nuovamente all’esame della Consulta.

A tale scopo abbiamo, richiesto ai legali dello Studio Orrick di fornirci una puntuale disamina tecnico-giuridica che riportiamo di seguito:

a) Efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale

Le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma, in quanto sentenze di accoglimento, hanno efficacia *erga omnes*, ovvero hanno efficacia nei confronti di tutti con l’unico limite nei cosiddetti «rapporti esauriti», vale a dire in quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono comunque più azionabili.

Pertanto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 sarebbe stata applicata dall'Inps d'ufficio a tutti i pensionati senza l'obbligo di presentare la relativa domanda, se non fosse intervenuta la Legge n. 109/2015 che ne ha vanificato gli effetti spostando l'asticella del blocco della perequazione sulle pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. A conferma, riguardo a coloro che hanno beneficiato di un rimborso seppur minimo tra il 20% e il 40% circa per quelle comprese tra le 3 e le 6 volte, l'Istituto previdenziale ha operato d'ufficio.

b) Decorrenza e termini di prescrizione del diritto

Come principio generale, l'art. 2935 del codice civile (Decorrenza della prescrizione) prevede che *“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Nel nostro caso, si dovrebbe sostenere che la prescrizione non decorra in quanto non sussiste per i pensionati il diritto alla perequazione per il biennio 2012-2013, per i trattamenti pensionistici sopra tre volte il trattamento minimo Inps. Tale considerazione varrebbe, quindi, anche in esito alla Legge n. 109/2015 che, interpretando la sentenza della Consulta, ha continuato a negare la perequazione per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps.

Tuttavia, occorre tener presente che sussiste un orientamento della giurisprudenza secondo il quale gli impedimenti di fatto non possono influire sul decorso della prescrizione e tra gli impedimenti di fatto viene annoverato l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato da una norma illegittima atteso che il titolare del diritto può sempre promuovere un giudizio per far rimuovere quell'ostacolo sollevando la questione di legittimità costituzionale della norma (Cass. SU 13676/14).

Quindi con riferimento al nostro caso la posizione più prudente è quella di ritenere che la prescrizione possa decorrere.

b.1) Da quando decorre la prescrizione.

La prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo pensionistico per il quale non sia stata riconosciuta la perequazione (Cass. 3437/99), quindi nel nostro caso, **i termini di prescrizione decorrono dal mese di gennaio del 2012 e così via per ogni mese successivo.**

b.2) Qual è il termine di prescrizione.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine di prescrizione del diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico sarebbe di 10 anni (si veda sent. Cass. n. 209/2000, secondo la quale: *“La struttura normativa della perequazione automatica delle pensioni - secondo la quale la perequazione è un meccanismo di rivalutazione del trattamento pensionistico che opera automaticamente a scadenze e secondo regole determinate "ex ante" al realizzarsi di determinati fenomeni macroeconomici (come l'inflazione e l'aumento dei livelli salariali) - induce a ritenere che gli "scatti" perequativi periodici costituiscano una componente essenziale della pensione e una parte integrante di essa e non l'oggetto di un diritto autonomo e concettualmente distinto da quello concernente il trattamento previdenziale.....in tal caso, pertanto, la pretesa non soggiace ad altro limite temporale che non sia quello dell'ordinaria prescrizione decennale”*; cfr in termini Corte di App. Roma S. L., del 28.3.07.)

Tuttavia, non possiamo sottacere che secondo l'art. 129 rdl 18/27/35 *“Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto”*, quindi il termine di prescrizione potrebbe ritenersi quinquennale.

Considerata la *querelle* sull'applicazione al caso di specie della norma speciale di cui al citato art. 129 rdl 1827/35 e avendo ben presente la delicatezza degli interessi in gioco, **in via del tutto prudenziale, si ritiene opportuno tenere in considerazione il termine di prescrizione quinquennale, per cui la data della prima scadenza dei termini di prescrizione è quella del 31.12.2016 per le somme dovute e non riconosciute sulla mensilità pensionistica di gennaio 2012.**

b.3) Come si interrompe la prescrizione

La prescrizione può essere interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (v. art. 2943 cc). Dunque può ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione una **lettera raccomandata a/r da inviare sia alla sede dell'Inps territorialmente competente sia alla sede centrale dell'Istituto**, con cui si intima all'Inps di riconoscere al pensionato la perequazione piena sul trattamento pensionistico liquidato negli anni 2012 – 2013.

A tal fine si ritiene non necessario indicare nella lettera raccomandata di cui sopra l'importo degli arretrati pensionistici di cui l'interessato chiede il riconoscimento.

c) Ricorso amministrativo e termini di decadenza dall'azione giudiziaria.

In linea generale, nell'ambito delle controversie previdenziali ed assistenziali, l'esperimento della fase del ricorso amministrativo costituisce condizione di procedibilità della azione giudiziaria. In tali casi, il ricorso giudiziario deve essere proposto entro 3 anni dal provvedimento che ha concluso il ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini per la pronuncia amministrativa in assenza di essa, nelle ipotesi previste dall'art. 47 dpr 639/70 (trattamenti pensionistici, prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito).

Tuttavia nel nostro caso è necessario considerare che:

1) **quanto al ricorso amministrativo**, sono esclusi dall'obbligo di esperire preventivamente il ricorso amministrativo, prima di poter adire l'autorità giudiziaria, alcuni casi tra cui vi è quello in cui non c'è una contestazione sulla prestazione, ma la controversia verte esclusivamente sull'interpretazione da dare ad una determinata disposizione legislativa di cui si contesta la costituzionalità (in tal senso v. Cass. sent. n. 7710/05 secondo la quale *“in materia di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa – a pena di improponibilità – solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge”* e non anche, come nella specie, in cui *“il diritto ad una prestazione sia ricollegato ad una interpretazione della legge di cui si contesta la costituzionalità”*; in tal senso anche ordinanza del Trib. di Palermo del 6.11.14 e Corte Costituzionale sent. 70/15, la quale, come sappiamo, ha giudicato ammissibile e rilevante (e fondata) la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo, senza aver prima presentato la domanda di perequazione all'Inps e tantomeno un ricorso amministrativo all'Inps stesso).

2) **quanto alla decadenza dall'azione giudiziaria, il termine di decadenza triennale dall'azione giudiziale non si applica allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere gli scatti perequativi periodici** (v. Cass. sent. n. 209/2000 e Corte di App. Roma Sez. lavoro, del 28.3.07, secondo le quali gli scatti perequativi periodici costituiscono una componente essenziale della pensione e una parte integrante di essa e non l'oggetto di un diritto autonomo e concettualmente distinto da quello concernente il trattamento previdenziale; **ne consegue che il termine di decadenza previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, non può trovare applicazione** allorché la domanda giudiziale sia volta ad ottenere non già il diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento dell'importo della medesima).

In sintesi, a valle dei chiarimenti tecnico-giuridici forniti dai nostri legali nonché degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, si ritiene che:

➤ **sia opportuno procedere all'interruzione dei termini di prescrizione del diritto al riconoscimento della perequazione dovuta sul trattamento pensionistico degli anni 2012-2013 con lettera raccomandata a/r da inviarsi all'Inps entro il 31.12.2016;**

➤ **non sia necessario esperire a livello individuale azioni amministrative o giudiziali.**

In allegato Vi forniamo la lettera che il Presidente federale sta inviando oggi stesso ai colleghi pensionati iscritti e ai c.d. "proseliti FASI" (All_1) con unito il fac simile di lettera raccomandata A/R (All_2), predisposta dallo Studio Orrick, per l'interruzione dei termini di prescrizione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni

All_2